



**Clausole contrattuali in materia di separazione
funzionale**

PAGINE N:

1 di 4

Ed.2/2023

Rev.: 02

**CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI SEPARAZIONE
FUNZIONALE PER APPROVIGGIONAMENTI DI SERVIZI E BENI
ESTERNI AL GRUPPO SOCIETARIO**



Clausole contrattuali in materia di separazione funzionale

PAGINE N:

2 di 4

Ed.2/2023

Rev.: 02

SOMMARIO

- 1. PREMESSA..... - 3 -**
 - 2. DEFINIZIONI..... - 3 -**
 - 3. RISPETTO FINALITA' SEPARAZIONE FUNZIONALE..... - 3 -**
 - 4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - 4 -**
-

1. PREMESSA

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la Deliberazione 22 giugno 2015 296/2015/R/com, ha introdotto nuove disposizioni in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del gas e le attività di vendita e/o produzione di gas o energia elettrica, che prendono il nome di separazione funzionale (Unbundling).

Le presenti clausole sono predisposte dal Gestore Indipendente in attuazione delle regole di separazione funzionale costituiscono parte integrante e sostanziale dei rapporti contrattuali stipulati da ADRIGAS S.p.A., con soggetti terzi esterni al Gruppo societario, per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori.

2. DEFINIZIONI

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente;

Committente: è ADRIGAS S.p.A.,

Fornitore: è la persona fisica o giuridica alla quale la Committente affida l'approvvigionamento di beni, servizi o lavori;


3. RISPETTO FINALITA' SEPARAZIONE FUNZIONALE

Il Fornitore è consapevole che ADRIGAS S.p.A. è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato Unbundling Funzionale (TIUF) approvato da ARERA con la deliberazione 296/2015/R/com. Le disposizioni introdotte sono finalizzate a favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

In particolare, ADRIGAS S.p.A è obbligata a:

- garantire la neutralità nella gestione delle infrastrutture ;
- impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti delle filiere del gas naturale.

Il Fornitore è tenuto, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a garantire che, nell'esecuzione delle prestazioni, non siano attuati comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi di separazione funzionale di cui al precedente comma.

	Clausole contrattuali in materia di separazione funzionale	PAGINE N: 4 di 4
		Ed.2/2023 Rev.: 02

4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore s’impegna, per sé e per i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alle attività di distribuzione del gas naturale esercite da ADRIGAS S.p.A., in particolare quelle commercialmente sensibili, di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Costituiscono “informazioni commercialmente sensibili” i dati e ogni altro dato o informazione aventi importanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. La tipologia di informazioni commercialmente sensibili è stata preventivamente individuata dal Gestore Indipendente, l’elenco è pubblicato nell’apposita sezione sul sito www.adrigas.it.

Il Fornitore s’impegna a:

- mantenere in atto per tutta la durata del rapporto contrattuale, misure idonee a prevenire la violazione, delle regole sulla separazione funzionale specificate nel Testo Integrato Unbundling Funzionale (TIUF) approvato da ARERA con la deliberazione 296/2015/R/com; e successive modifiche e integrazioni.
- garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Committente. Tali informazioni dovranno rimanere riservate anche nei confronti di altre società facenti parte del medesimo gruppo della Committente;
- garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata esclusivamente al personale coinvolto nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali comunicando immediatamente alla Committente qualsiasi violazione riscontrata;
- fornire a richiesta della Committente, l’eventuale elenco dei documenti, informazioni e dati commercialmente sensibili acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale compreso l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge attività che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili.

Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal rapporto contrattuale, il fornitore sarà in ogni caso responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato dall’inosservanza degli obblighi di riservatezza.
